

Allegato 1 al REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE - Titolo II - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

TABELLA A siti dedicati

di cui all'art. II comma 2 del Regolamento delle attività rumorose a carattere temporaneo

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

<u>Sito</u>	<u>Afflusso atteso</u>	<u>Durata</u>	<u>N. max di gg per sito e per anno</u>	<u>Limite in facciata Laeq</u>	<u>Limite LASlow in facciata</u>	<u>Limite orario</u>	<u>Limite al pubblico LASmax</u>
Arearie Attività rumorose di cui alla Classificazione acustica del territorio	<u>>5000</u>	<u>8h/giorno</u>	<u>6</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>
	<u>>300</u>	<u>4h/giorno</u>	<u>10</u>	<u>65</u>	<u>70</u>	<u>24.00*</u>	<u>108</u>

* ad eccezione dell'ultima notte dell'anno, il cui limite di orario è le ore 4.00

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.